



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

REGISTRO ORDINANZE N.112 DEL 12-07-2019

OGGETTO:	MISURE DI PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E RISPOSTA AL VIRUS WEST NILE TRASMESSO DA ZANZARE.
----------	---

Il Sindaco

Premesso di dover intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare, ed in particolare malattie infettive di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune;

Considerato che risulta consistente la diffusione della zanzara tigre sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

Preso atto che negli ultimi anni si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali *Dengue* e *Febbre Chikungunya*, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di malattia da virus *West Nile*, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune;

Dato atto che a partire da aprile 2019 e fino novembre 2019 questo Comune – come è avvenuto negli ultimi anni - sta provvedendo a mezzo di Veritas s.p.a. all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche, ferma restando la necessità che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

Viste:

- la nota dell'Ulss 3 registrata al prot. com. n. 11869 in data 25.6.2019, con cui questo Comune è stato informato dell'approvazione di una Circolare ministeriale e di una Circolare regionale relativamente al programma di sorveglianza entomologica 'zanzare' per l'anno 2019, nonché dell'opportunità di adottare una specifica ordinanza sindacale valida almeno fino al 31.10.2019;
- la Circolare 27 maggio 2019 del Ministero della Salute, 'Piano Nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza ai virus West Nile e Usutu 2019. Ruolo delle istituzioni localmente coinvolte';
- la Circolare regionale prot. n. 236659 in data 10.06.2019, con la quale vengono definite le competenze di ciascun soggetto pubblico;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 650 c.p.;

ORDINA

fino al 31 ottobre 2019 a tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);
- provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

- prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi;
- verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
- convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;
- evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai.
- trattare tutte le canalizzazioni delle acque meteoriche - tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane - ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso e acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua stagnante;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni;
- trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, coline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;
- qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;
- prevedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, ai conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;
- di eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti;
- provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali;

ai gestori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*. *In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.*

AVVERTE

che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al 31.10.2019 e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (da € 25,00 a € 500,00) e, in ogni caso, perseguite ai sensi di legge.

DISPONE

- ✓ che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- ✓ che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio e inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;
- ✓ che il cittadino deve consentire l'accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e/o per l'apposito tesserino.



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

DISPONE ALTRESI'

- ✓ che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;
- ✓ che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 - al Consorzio di Bonifica Adige Po;
 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima"
 - al Comando dei Carabinieri di Cavarzere;
 - al Comando di Polizia Municipale per il successivo controllo del rispetto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034 oppure, in via sostitutiva ed alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione, ai sensi del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199. L'esercizio dell'azione avanti l'autorità giudiziaria non sospende l'esecuzione della presente diffida, salvo che l'autorità stessa non disponga diversamente.



Il Sindaco
Avv. TOMMASI HENRI